R.G. N.159/2026

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

(SEZIONE CIVILE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di appello civile così composta

Dott. Simone Salcerini — Presidente

Dott. Ombretta Paini — Consigliera rel.

Dott. Francesca Altrui — Consigliera

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.159/2026

Tra

[redacted], rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] del foro di Spoleto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in [redacted], Viale [redacted], come da procura speciale in calce al reclamo

Reclamante

e

[redacted], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Segnana del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n.47, come da procura in atti;

nonche'

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO

avente ad oggetto reclamo avverso il decreto del Tribunale di Perugia in data 13/2/2026

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per [redacted]:

"***in accoglimento del presente reclamo***, *revocare/annullare il decreto del Tribunale di Perugia di rigetto della domanda di apertura di liquidazione controllata e, per l'effetto,* ***dichiarare aperta la***

Firmato Da: OMBRETTA PAINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 673fac54fe53f8291eeeaa95f7c8d63e
Firmato Da: SIMONE SALCERINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 215e6e6e62e3c642f651c899e64f39a2

procedura di liquidazione controllata *del Sig.* [redacted] *ai sensi degli artt. 268 ss. CCII, con: nomina di un liquidatore;*

determinazione della durata della procedura in ***anni tre****;*

escludere dall'attivo delle somme necessarie al mantenimento dignitoso del debitore e del suo nucleo familiare, come proposto in ricorso e valutato dall'OCC;

sospendere le azioni esecutive individuali e i pignoramenti sul patrimonio del debitore nei limiti di legge.

in via subordinata*, ove ritenuto necessario, disporre l'acquisizione di ulteriori chiarimenti e/o documenti e, all'esito, provvedere comunque all'apertura della procedura, ritenuta la non decisività e/o la superabilità dei rilievi posti a fondamento del rigetto.*

CHIEDE *che l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Voglia:*

Con ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale, anche in ordine alle spese del presente giudizio di reclamo"

Per [redacted] srl:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

In via principale:

Rigettare integralmente il Reclamo proposto dal Sig. [redacted] *e, per l'effetto, confermare il Decreto del Tribunale di Perugia n. 190/2025 R.G., emesso in data 13 febbraio 2026.*

In ogni caso:

Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge"

Per la Procura generale presso la Corte d'Appello:

"*Si chiede il rigetto del reclamo"*

Con decreto in data 25/3/26 veniva fissata, per la discussione del ricorso, l'udienza (in modalità in presenza) del 4/5/26: in quella sede le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e, sulle relative conclusioni, la causa veniva rimessa in decisione.

Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Firmato Da: OMBRETTA PAINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 673fac54fe53f8291eeeaa95f7c8d63e
Firmato Da: SIMONE SALCERINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 215e6e6e62e3c642f651c899e64f39a2

Con ricorso ritualmente notificato [redacted] interponeva reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato la sua istanza di ammissione alla liquidazione controllata, osservando come quest'ultimo avesse anzitutto erroneamente valutato la completezza e l'attendibilità della documentazione da lui depositata in atti, di fatto non considerando le risultanze della relazione dell'OCC che aveva ritenuto che la sua istanza fosse accoglibile stante la presenza di risorse destinabili alla soddisfazione dei creditori; in secondo luogo il [redacted] evidenziava anche l'errore di fatto commesso dal Tribunale laddove aveva scambiato il massimale assicurato (euro 10.000,00 annui) relativo alla cassetta di sicurezza esistente presso la sua banca e intestata a lui ed alla moglie, con il canone di locazione della cassetta, in realtà di gran lunga inferiore, traendo anche da ciò erronee conclusioni, oltre ad aver preteso che determinati adempimenti successivi all'eventuale ammissione dell'istante alla liquidazione controllata (quali l'inventario, l'apprensione e la verifica dell'attivo) dovessero essere stati già compiuti in fase di esame dell'istanza da parte dell'OCC. Inoltre il [redacted] lamentava che il Tribunale aveva sbagliato anche laddove aveva ritenuto che egli non avesse offerto elementi significativi a dimostrazione della sua possibilità di pagare le rate del mutuo relativo alla casa familiare, avendo egli, al contrario, spiegato che tale onere sarebbe stato assolto dalla famiglia della moglie, quest'ultima del resto cointestataria del mutuo e terza datrice di ipoteca. Il [redacted] quindi, osservato altresì che il provvedimento del Tribunale si poneva anche in violazione del diritto dell'unione europea laddove prevede una serie di istituti volti ad accordare ai debitori in difficoltà una "seconda opportunità", concludeva come sopra.

Si costituiva la [redacted] srl contestando tutte le argomentazioni del [redacted] sulla base della medesime motivazioni già illustrate dal Tribunale ed osservando che il controllo di quest'ultimo sulla documentazione offerta dal soggetto che intenda accedere alla liquidazione controllata è un controllo sostanziale sulla documentazione che prescinde dalle conclusioni, eventualmente difformi, dell'OCC; la [redacted] evidenziava poi che solo tardivamente, e senza dimostrare alcunché, il reclamante aveva dedotto che il pagamento delle rate di mutuo, il cui ammortamento era ancora in corso, sarebbe stato garantito dalla famiglia di origine della moglie. Concludeva quindi come sopra.

La Procura generale deduceva la piena condivisibilità dei rilievi mossi dal Tribunale alla ricostruzione fornita dall'OCC e chiedeva quindi il rigetto del reclamo.

Osserva la Corte che lo stesso risulta in effetti infondato. Si rammenta che l'art.269, comma 2, del Codice della crisi prevede che "*Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda",* completezza e attendibilità della documentazione che debbono poi, però, essere verificate dal Tribunale, cui spetta ogni valutazione in punto di apertura o meno della procedura di liquidazione controllata; sul punto del resto si è già espressa anche la Suprema Corte

Firmato Da: OMBRETTA PAINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 673fac54fe53f8291eeeaa95f7c8d63e
Firmato Da: SIMONE SALCERINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 215e6e6e62e3c642f651c899e64f39a2

puntualizzando che (cfr. ord. Cass. civ., sez.I, n.28576 del 28/10/25, correttamente citata dalla difesa della Buonconsiglio 4 srl) "*Nella liquidazione controllata, la relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso, che deve essere allegata al ricorso, integra un presupposto di ammissibilità della procedura, la verifica della cui sussistenza, affidata al giudice di merito ai sensi dell'art. 270 c.c.i.i., non è limitata al mero controllo formale del suo deposito, ma si estende alla valutazione della sua corretta predisposizione sotto il profilo della completezza e attendibilità di dati in essa indicati, trattandosi di requisito volto non solo ad assicurare ai creditori la puntuale conoscenza della effettiva consistenza dell'attivo destinato al soddisfacimento dei crediti, ma anche a consentire al liquidatore di poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all'incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi.".* Ebbene la relazione dell'OCC lasciava aperti diversi interrogativi così da non assolvere integralmente alla sua funzione di illustrare, in modo completo e attendibile, i dati risultanti dalla documentazione acquisita in atti ed il Tribunale ha correttamente rilevato tali insufficienze.

Ciò, a cominciare dall'affermazione dell'OCC secondo cui nel patrimonio del debitore "*vi è poi la disponibilità di una cassetta di sicurezza (cointestata con la coniuge signora [redacted]) presso l'istituto Banco di Desio e della Brianza s.p.a., per il quale il signor [redacted] ha dichiarato di non avere in custodia alcun bene proprio"* (cfr. pag.13 della relazione OCC, allegato 2 al reclamo), con l'ulteriore precisazione che "*Per quanto è stato possibile verificare, l'elenco analitico del patrimonio del debitore appare completo" (*cfr. pag.15 della relazione): tuttavia, tale giudizio di completezza si basava, per quanto attiene la questione del contenuto della cassetta di sicurezza, su una mera dichiarazione del debitore, come del resto ammesso dallo stesso OCC, dichiarazione resa in relazione all'apertura della cassetta avvenuta – come stigmatizzato dal Tribunale – in assenza di alcun soggetto terzo, eventualmente verbalizzatore, che potesse confermare quale fosse il contenuto integrale della cassetta al momento della sua apertura: in altri termini resta ben possibile, in teoria, che la cassetta contenesse anche ulteriori beni, eventualmente celati alla procedura, e che il [redacted] ne avesse dichiarato solo una parte, nulla potendosi ritenere dimostrato, ovviamente, in virtù di una mera dichiarazione unilaterale del debitore. Men che meno risulta agli atti alcun elemento probatorio in ordine all'appartenenza dei beni fotografati quale contenuto della cassetta: si tratta (cfr. all.B al reclamo) di diversi bracciali e orologi che il [redacted] ha semplicemente – anche in questo caso – dichiarato non essere suoi, senza che sussista agli atti alcun principio di prova in merito; non si vede quindi perché mai lui e la moglie dovessero versare un canone annuo – per quanto di importo compreso tra euro 24,00 ed euro 170,00 annui come risulta dalle condizioni economiche di locazione della cassetta (cfr. all.A al reclamo) e non di euro 10.000,00 annui, essendovi in effetti, sul punto, un

Firmato Da: OMBRETTA PAINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 673fac54fe53f8291eeeaa95f7c8d63e
Firmato Da: SIMONE SALCERINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 215e6e6e62e3c642f651c899e64f39a2

errore del Tribunale giacché tale ultima somma rappresenta in realtà il massimale assicurato – per custodire beni altrui. Non si comprende pertanto come l'OCC avesse potuto ritenere la documentazione prodotta dal [redacted] completa ed attendibile in relazione alla dedotta proprietà altrui dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza, esclusi dal progetto di liquidazione. Al riguardo va anche rilevata l'infondatezza delle doglianze di parte reclamante circa la pretesa confusione, che il Tribunale avrebbe fatto, tra i presupposti di apertura della procedura e le attività proprie della fase successiva di esecuzione, tra le quali, sole, rientrerebbe l'inventario e l'apprensione di beni contenuti in una cassetta di sicurezza del debitore: è infatti evidente che, al fine di porre l'OCC, prima, ed il Tribunale, poi, nelle condizioni di formulare una prognosi circa la sussistenza nel patrimonio del debitore di risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori, è necessario, già in fase di presentazione del ricorso, che il debitore indichi in modo chiaro e completo, e dimostri, su quali beni tale soddisfacimento si potrebbe assicurare, valutazione, questa, che condiziona ovviamente l'accoglimento dell'istanza.

Altrettanto corrette risultano poi le valutazioni negative del Tribunale in punto di dimostrazione, da parte del [redacted], delle risorse destinate al pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto con la moglie, risorse che a suo dire verrebbero fornite dalla sola moglie che, non potendo sostenerle in quanto titolare (pacificamente) di un reddito annuo pari a soli euro 3.366,00 (vale a dire circa 280,00 euro mensili), si avvarrebbe dell'aiuto della propria famiglia di origine: affermazioni, queste, non assistite tuttavia da alcun principio di prova, nemmeno a livello indiziario: non si vede pertanto come l'OCC possa aver ritenuto dimostrata la possibilità, per il [redacted] di non dover versare la rata mensile del mutuo in questione, pari a circa 570,00 euro.

Ritenuti pertanto condivisibili i rilievi mossi in I grado in relazione alla mancanza di completezza e attendibilità della situazione patrimoniale e finanziaria dedotta dal debitore a fondamento della sua istanza di ammissione alla procedura per cui è causa, e tenuto conto dell'ammontare complessivo delle sue esposizioni debitorie – pari, come indicato anche dall'OCC, ad oltre 200.000,00 euro - il reclamo andrà integralmente rigettato. Né potrebbero ostare in merito i richiami di parte reclamante ai principi di diritto comunitario relativi al dovere degli Stati di concedere ai debitori in difficoltà una "seconda opportunità" posto che proprio a tal fine sono stati introdotti nel diritto italiano diversi istituti tra cui quello della liquidazione controllata: i cui presupposti normativi, però, debbono evidentemente sussistere ed essere dimostrati in giudizio, ciò che non è avvenuto nella specie.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia e della sua modesta complessità.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:

Firmato Da: OMBRETTA PAINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 673fac54fe53f8291eeeaa95f7c8d63e
Firmato Da: SIMONE SALCERINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 215e6e6e62e3c642f651c899e64f39a2

- Rigetta il reclamo;
- Condanna [redacted] alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla [redacted] srl in questa sede, che si liquidano in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza, a carico del [redacted], dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 25/6/26.

La Consigliera rel.
(dott. O. Paini)

Il Presidente
(dott. S. Salcerini)

Firmato Da: OMBRETTA PAINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 673fac54fe53f8291eeeaa95f7c8d63e
Firmato Da: SIMONE SALCERINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 215e6e6e62e3c642f651c899e64f39a2